

N. R.G. 465/2026 RG VOL



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice Alessandra Mirabelli,

letto il ricorso proposto il 17/1/2026 da **IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. ("IPZ")**, con sede legale in Parma, Via Anna Maria Adorni n. 1, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia 01755470158, p. IVA n. 00533290342 ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) CCI per l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell'ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC), anche quale modifica delle autorizzazioni precedentemente rese;

rilevato che la ricorrente ha chiesto:

A) in primo luogo (TITOLO II del ricorso) la modifica/integrazione dei decreti di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell'ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC), al fine di ridurre l'importo di alcune garanzie già coperte da autorizzazione, espungere alcune commesse da quelle per cui l'autorizzazione è stata resa e integrarla con riferimento ad altre puntualmente individuate, nonché autorizzare l'emissione di una garanzia c.d. *Tax Reimbursement Bond* (funzionale al conseguimento di rimborsi IVA), con una riduzione del *plafond* di garanzie già autorizzato per euro 155 milioni a euro 107,5 milioni di euro; il tutto come da prospetto aggiornato a gennaio 2026 (all. 8) con indicazione della tipologia di accordi con gli Istituti di Credito o Compagnie Assicuratrici interessati, a valere su *plafond* già accordati e riferiti partitamente alle gare/commesse indicate nel prospetto stesso;

B) al TITOLO III punto V del ricorso, l'autorizzazione a contrarre un finanziamento c.d. Ponte con erogazione entro la fine di gennaio o al più tardi entro febbraio 2026 di 30 milioni di euro, secondo un accordo con le banche c.d. finanziatrici, accordo *in itinere* di cui IPZ ha prodotto una minuta (in corso di negoziazione sotto alcuni profili significativi ovvero le cessioni in garanzia di diverse poste attive, tra cui la seconda *tranche* di pagamento dell'accordo c.d. Webuild, per la quale ha chiesto egualmente la prededuzione – cfr. punto seguente) e che reca alcune significative condizioni sospensive;



C) al TITOLO III punto VI del ricorso, l'autorizzazione a un'erogazione in funzione di finanziamento di euro 17 milioni, già contenuta nell'accordo con Webuild di luglio 2025 – accordo che prevedeva tale *tranche* “garantita” da prededuzione - subordinata alla positiva conclusione con un accordo nella CNC e il cui incasso sarebbe oggi necessario per rimborsare parzialmente e anticipatamente il c.d. Finanziamento Ponte;

D) al TITOLO III punto VII del ricorso, alla concessione di nuove linee di firma *revolving* per complessivi 100 milioni di euro, la cui concessione peraltro è “in corso di discussione” con il *pool* di banche e che dovrebbero essere utilizzate in arco pianto (e quindi fino al 31 dicembre 2029) e sostenere il piano di risanamento stesso;

rilevato che con atto depositato il 23/1/2026 la ricorrente ha integrato l'istanza con il deposito di un testo definitivo del c.d. Finanziamento Ponte (comprensivo degli allegati), come negoziato con le Banche che dovrà essere sottoscritto a breve e dell'aggiornamento della relazione del dott. Franco Carlo Papa (incaricato della IBR) alla data del 23 gennaio 2026;

ritenuto in via preliminare che la richiesta di finanziamento cui al precedente punto D) non possa essere autorizzata e che quindi sulla stessa non è neppure necessario instaurare il contraddittorio; infatti:

0 m i s s i s



ritenuto che, ferma la necessità che la Società fornisca le integrazioni e i chiarimenti sopra indicati, possa comunque da subito essere instaurato il contraddittorio con i creditori e richiesto un motivato parere dell'Esperto con riguardo alle autorizzazioni *subb* A), B) e C);

rilevato che, ai fini dell'autorizzazione, risulta necessario che l'Esperto prenda motivata posizione in ordine:

a) alla ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa tramite il piano di risanamento da ultimo depositato (non in termini di mera non implausibilità, stante l'avanzamento del piano e dei suoi presupposti) e del complessivo fabbisogno finanziario del debitore, come da aggiornamento ultimo del piano di tesoreria;

b) alla funzionalità dei finanziamenti alla continuità aziendale della ricorrente in funzione del ciclo produttivo, anche in termini di aggravamento, in caso di mancata concessione, della situazione di crisi finanziaria in essere;

c) alla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori in rapporto alle effettive soluzioni alternative al supporto alla continuità tramite i finanziamenti in esame;

d) allo stato delle trattative;

ritenuto che, sebbene rispetto al beneficio della prededuzione possano configurarsi come "parti interessate" tutti i creditori della società istante (compresi anche i lavoratori dipendenti), l'urgenza di provvedere consenta forme di instaurazione del contraddittorio diverse dalla notifica del ricorso e del presente decreto a tutti i creditori - forme che assicurino la conoscenza il più possibile generalizzata del procedimento;

che, in ogni caso, debba essere concesso un termine alle parti (contro)interessate per interloquire sulla richiesta;

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di autorizzazione *sub* D);

dispone che la ricorrente provveda alla notificazione a mezzo PEC del ricorso in forma integrale alle Banche interessate, agli altri finanziatori tra cui CDP e ai primi 20 creditori per ammontare dei crediti diversi dalle Banche e CDP (elenco che dovrà essere depositato unitamente alla prova delle notifiche), e all'Esperto dott. Gian Luca Nanni Costa entro il 27/1/2026;

dispone l'inserimento del presente decreto per estratto (tipologia della richiesta, numero di ruolo del procedimento e autorità giudiziaria, pareri richiesti e termine per controdedurre) in lingua italiana e inglese in evidenza nella *home page* del sito della ricorrente e la comunicazione



dello stesso a mezzo PEC ai soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 entro il medesimo termine e la pubblicazione per estratto alla prima data utile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" anche nella sola sezione degli annunci *online*;
concede alla ricorrente termine di giorni tre per fornire i chiarimenti indicati in parte motiva ed entro il 2/2/2026 per il deposito del testo sottoscritto dell'accordo di finanziamento *sub B*);
dispone che entro il 3/2/2026 l'Esperto depositi un proprio argomentato parere su quanto indicato in parte motiva;
concede agli eventuali controinteressati termine fino alle ore 12.00 del 5/2/2026 per il deposito di memorie tramite formale costituzione;
dispone che la ricorrente depositi prova delle notifiche e comunicazioni effettuate;
riserva di provvedere alla scadenza dal termine da ultimo indicato.

Si comunichi alla ricorrente e all'Esperto.

Bologna, 25/1/2026

La Giudice
Alessandra Mirabelli

